

**CIRCOLARE N. 17**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO III IV

Alle Amministrazioni centrali
dello Stato

A tutte le Amministrazioni
autonome

Agli Uffici centrali del
Bilancio presso i Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Alla Corte dei conti

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato

All'Istituto nazionale di
statistica

OGGETTO: Previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019 – 2021 e Budget per il triennio 2019 – 2021. Proposte per la manovra 2019.

1. Premessa

Le previsioni di bilancio per il 2019 dovranno tenere conto di alcune importanti innovazioni previste dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal decreto integrativo e correttivo 16 marzo 2018, n. 29.

Tali modifiche riguardano istituti contabili in corso di sperimentazione a partire da ottobre 2016 e, in particolare, l'introduzione del nuovo concetto di impegno contabile che¹ richiede da parte di tutte le

¹ La sperimentazione è condotta a partire dal 1° ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 93 del 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del citato decreto legislativo, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I termini e le modalità di attuazione della sperimentazione, della durata di 12 mesi, poi prorogata a 24 mesi dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, nonché le tipologie di spesa interessate, sono stati definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti al numero 2496 in data 28 settembre 2016.

Amministrazioni una attenta riflessione in merito agli effetti sulla fase di formazione delle previsioni di bilancio per il prossimo triennio sia in termini di competenza sia, soprattutto, – in termini di cassa.

Restano confermate le nuove procedure introdotte attraverso le recenti modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica che riguardano in particolare la reiscrizione in bilancio dei residui passivi cancellati dal Rendiconto e l'integrazione del processo di attività di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

Nelle more dell'applicazione del comma 8 dell'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009, saranno valutate eventuali proposte di modifica dell'articolazione per azioni ai fini dell'ulteriore razionalizzazione e migliore specificazione delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato; come descritto nella Nota tecnica n. 1, le eventuali proposte andranno sottoposte tempestivamente all'Ispettorato generale del bilancio, al fine di una loro puntuale valutazione, affinché possano essere recepite nel disegno di legge di bilancio. Resta fermo, comunque, che l'articolazione delle unità di voto in azioni, riveste carattere meramente conoscitivo ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 7, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In tale contesto, anche per le previsioni relative all'anno 2019 le azioni costituiscono le unità di riferimento per la definizione degli obiettivi nelle note integrative agli stati di previsione di ciascun Ministero.

E' confermata, inoltre, la procedura di revisione annuale delle risorse relative ad entrate di scopo che, in precedenza, venivano riassegnate in corso di esercizio.

Premesso quanto sopra, la presente circolare fornisce istruzioni alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte relative alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, e definisce il calendario degli adempimenti da porre in essere relativamente ai documenti contabili, finanziari ed economici. Per un maggiore dettaglio in ordine a tempi e procedure si fa rinvio alle Note tecniche allegate alla presente Circolare.

2. *La formazione delle previsioni a legislazione vigente 2019-2021*

2.1 *Previsioni della Sezione II del Disegno di legge di bilancio*

Come è noto, il disegno di legge di bilancio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno; la legge 4 agosto 2016 n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, ha modificato la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196 del 2009), eliminando la legge di stabilità, conferendo natura sostanziale alla legge di bilancio (ai sensi del nuovo articolo 81 della Costituzione) e articolando quest'ultima in due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (rifiinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni di entrate e spese disposte da norme preesistenti).

Con la presente circolare e con la Nota tecnica n. 1 si forniscono indicazioni per la formulazione delle previsioni da riportare nella Sezione II del Disegno di legge di bilancio. Si tratta, quindi, delle previsioni

formulate sulla base della legislazione vigente e delle altre facoltà (rimodulazioni compensative verticali e orizzontali, ecc.) esercitabili nell'ambito della Sezione II in funzione del cronoprogramma dei pagamenti.

Non sono considerate aggiornamenti della legislazione vigente eventuali proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che non siano compensate; queste ultime facoltà, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

Le proposte formulate dalle Amministrazioni per la formazione del disegno di legge di bilancio 2019-2021 dovranno essere avanzate in coerenza con le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza 2018 (DEF). Inoltre, in conformità con la funzione programmatica di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa basate sul cronoprogramma dei pagamenti.

2.2 Criteri e facoltà per la formulazione delle proposte

2.2.1 Criteri generali

Preliminarmente, si rappresenta che per ulteriori puntuali ragguagli, rispetto a quanto di seguito descritto, in ordine alle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione in termini di competenza e di cassa si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nella Nota tecnica n. 1.

Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli interventi, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per la loro attuazione.

In tale contesto potranno essere avanzate proposte di rimodulazione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della citata legge n. 196 del 2009, per le quali si rinvia al paragrafo 3.2 della Nota tecnica n. 1 della presente circolare. Resta ferma la possibilità di revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare la compatibilità delle stesse con gli obiettivi di finanza pubblica.

Si conferma la necessità che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente, per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2019-2021, in coerenza con il disposto normativo relativo al bilancio pluriennale previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Allo scopo di agevolare le Amministrazioni nella formulazione delle proposte, l'Ispettorato generale del bilancio, come per gli anni precedenti, renderà disponibili ai referenti delle Amministrazioni centrali, sul portale di contabilità economica analitica, nella sezione "Documenti per l'Amministrazione", una serie di tabelle che espongono l'andamento negli ultimi anni dei costi degli acquisti di beni e servizi che, nel sistema di contabilità economica, costituiscono l'aggregato dei costi di gestione oggetto di numerose iniziative di razionalizzazione della spesa; ciò consentirà una analisi più approfondita e mirata dei fabbisogni necessari l'acquisto di beni e servizi e la determinazione di stanziamenti calibrati sulle effettive esigenze.

Al riguardo, si rammenta che eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli già “contabilizzati” in bilancio, derivanti da iniziative di razionalizzazione della spesa e accertati a consuntivo, confluiranno nel fondo per la riduzione della pressione fiscale e, quindi, non potranno essere utilizzati a compensazione di aumenti di spesa.

2.2.2 Criteri per migliorare la programmazione finanziaria a legislazione vigente: determinazione degli stanziamenti relativi a spese di particolare natura

Ai fini dell'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 196 del 2009, si segnala innanzitutto la necessità, per le Amministrazioni che propongano richieste di aumento delle spese di fabbisogno, rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente, di giustificare sempre le ragioni dell'incremento previsto illustrando la richiesta in maniera più dettagliata nei casi in cui sui relativi capitoli di spesa, nell'anno precedente, si siano registrate significative economie a consuntivo. In assenza di un'adeguata motivazione a sostegno le proposte in questione non potranno essere assentite.

Inoltre, le Amministrazioni proponenti dovranno quantificare la spesa afferente alle varie tipologie di oneri inderogabili tenendo conto dei parametri che ne regolano l'evoluzione, eventualmente ipotizzando - ove possibile in via amministrativa - una loro modifica al fine del contenimento di tali spese. In tali casi, le Amministrazioni sono chiamate a motivare gli eventuali scostamenti rispetto agli andamenti della spesa registrati negli anni precedenti, svolgendo, quindi, un ruolo attivo nella rideterminazione degli stanziamenti (ad eccezione delle spese del personale, per le quali i criteri per la quantificazione verranno descritti in apposito paragrafo).

Anche per quanto riguarda le eventuali proposte di rimodulazioni delle dotazioni finanziarie proposte ai sensi dell'articolo 23 comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, in via compensativa all'interno di ciascuno stato di previsione, il ricorso alla flessibilità per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti deve essere giustificato, quand'anche si sostanzi in una mera rimodulazione in avanti dei fattori legislativi, fornendo le ragioni che motivano la variazione per ciascun anno, in modo particolare se si tratta di una riduzione.

Per quanto riguarda le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 30 comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009 che sono utilizzati per stipulare mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato, si rammenta la necessità che le Amministrazioni che erogano il contributo comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. In ogni caso, in sede di previsione, per i mutui già attivati, si rende necessario iscrivere il contributo ripartendolo tra le spese per interessi passivi e quelle per il rimborso di passività finanziarie; pertanto, le Amministrazioni dovranno effettuare la ricognizione dei mutui in essere, al fine di allineare tali spese ai reali fabbisogni, in relazione ai rispettivi piani di ammortamento.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, della legge n. 196 del 2009, con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna Amministrazione sulla base delle rispettive competenze. Pertanto, si segnala la necessità che le Amministrazioni verifichino e/o segnalino l'eventuale sussistenza di criticità in termini di rappresentatività delle rispettive strutture per programmi e delle loro articolazioni in azioni, anche al fine di valutare eventuali spostamenti di risorse tra le diverse Amministrazioni coinvolte nella gestione delle politiche di settore.

A tal riguardo, si richiama l'attenzione sulla progressiva evoluzione delle politiche sottostanti i programmi e sulle riorganizzazioni intervenute nei Ministeri, che hanno comportato modifiche sia della struttura per missioni, programmi e azioni, sia nell'attribuzione di alcuni programmi ai Ministeri competenti, al fine di garantire la migliore articolazione del bilancio. Utili elementi al riguardo potranno essere desunti dalla nota metodologica per le azioni, con riferimento alla legge di bilancio 2016-2018, reperibile in allegato alla Circolare RGS n. 20 del 23 giugno 2016. http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota_metodologica_per_Azioni_2016-2018

2.3 Principali novità connesse all'applicazione della riforma del bilancio dello Stato

2.3.1 Premessa

Attraverso l'adozione del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e del successivo decreto legislativo integrativo e correttivo n. 29 del 2018, il legislatore ha inteso procedere al rafforzamento del ruolo della cassa nella fase di formazione del bilancio.

Il potenziamento della fase di cassa consente una più immediata comprensione dell'azione pubblica, in quanto in tal modo si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva. In questo modo si rende più stretto il legame tra la decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa.

Inoltre, l'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti, consente una riduzione del fenomeno dei residui attivi e passivi, nonché un migliore controllo degli andamenti di finanza pubblica, con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico, in coerenza con l'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali.

In tale direzione, la **modifica della nozione di impegno di spesa prevede l'obbligo di individuazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno (la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore) che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo atto e la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione. Ciò impone alle Amministrazioni una impostazione diversa ai fini della valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.**

Infine, collegato al potenziamento del bilancio di cassa, vi è il progressivo superamento e la conseguente riconduzione al bilancio dello Stato delle risorse pubbliche gestite tramite conti di tesoreria, previsto sia dall'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009 (attuativo della delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), del medesimo provvedimento), sia dall'articolo 15, comma 8, della legge n. 243 del 2012.

2.3.2 Le novità del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 correttivo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93

Per l'anno 2019, occorrerà tener conto delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, correttivo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93; in particolare:

- 1) il rafforzamento dell'obbligo di assicurare la sussistenza delle disponibilità finanziarie ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa (secondo il nuovo concetto) sia in termini di competenza che di cassa. In particolare, è stata introdotta una disposizione che, coerentemente al principio di delega che declina l'obiettivo del rafforzamento del bilancio di cassa, prevede che la disponibilità delle risorse finanziarie - ferma restando la sussistenza di quella in termini di competenza per l'intero arco temporale previsto nell'impegno pluriennale - sia assicurata, in termini di cassa, almeno per il primo anno di imputazione in bilancio sin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, per gli anni successivi, garantendo il rispetto del piano finanziario dei pagamenti anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. In fase di previsione la disponibilità di cassa, valutata rispetto alla prevista massa spendibile, deve essere sempre assicurata in tutti gli anni compresi nel bilancio pluriennale;
- 2) la modifica delle norme in materia di impegno e pagamento inerenti la gestione della spesa effettuata dalle Amministrazioni centrali tramite funzionari o commissari delegati, comunque denominati, la cui entrata in vigore è prevista per l'esercizio 2019. Con l'introduzione - nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 - del concetto di "impegno di spesa delegata" si è inteso declinare, con riferimento a tale modalità di gestione della spesa, il nuovo concetto di impegno che, come noto, per la spesa sostenuta dagli ordinatori primari, è disciplinato dalle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo 34. In particolare, in base al comma 2-bis, "gli impegni di spesa delegata sono assunti dall'Amministrazione centrale nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi". La predisposizione dei programmi di spesa da parte dei funzionari delegati, ancorché non sia da considerarsi vincolante ai fini dell'effettiva assunzione degli impegni da parte dell'Amministrazione centrale, è volta a fornire alla stessa le

informazioni circa l'effettiva esigibilità delle obbligazioni sottostanti. Si ritiene pertanto necessario che l'acquisizione presso i funzionari delegati dei programmi di spesa sia avviata già nella fase di predisposizione del bilancio di previsione in modo da orientare una formulazione delle proposte delle Amministrazioni basata sul fabbisogno di spesa previsto. A ciò si aggiunga che la predisposizione, da parte dell'Amministrazione, del cronoprogramma dei pagamenti nel caso di spesa delegata non potrà che basarsi sui fabbisogni espressi dalla periferia nell'ambito dei programmi di spesa dinanzi richiamati. In tal senso, la conoscenza di detti fabbisogni risulta rilevante anche per la definizione delle proposte di cassa.

Giova, altresì, precisare in questa sede che il citato comma 2-bis individua, quali elementi costitutivi di tale tipologia di impegno, la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento. Non è compresa l'individuazione puntuale del creditore: ciò in quanto l'impegno di spesa delegata avendo ad oggetto, non direttamente la spesa finale, ma la messa a disposizione delle risorse ai funzionari delegati, si intende assunto in favore dell'insieme degli stessi. A tale proposito, in vista del 1° gennaio 2019, si invitano le Amministrazioni, con riferimento a ciascun piano gestionale (PG) la cui spesa avverrà, anche parzialmente, tramite funzionari delegati, a predisporre per individuare la rete dei funzionari delegati che, prevedibilmente, riceveranno ordini di accreditamento a valere sulle relative risorse.

L'introduzione della disciplina in esame avrà effetti in termini di residui passivi; in particolare, dall'impegno di spesa delegata scaturiranno, a partire dall'esercizio 2020, i "residui di spesa delegata" in relazione agli importi degli ordini di accreditamento non interamente utilizzati entro il termine di chiusura dell'esercizio. Tali residui seguiranno comunque la medesima disciplina contabile dei residui relativi alla spesa diretta, ad esempio per quanto riguarda i termini di conservazione.

Maggiori indicazioni saranno fornite in apposite circolari tematiche di prossima emanazione, anche con riferimento alle modifiche che verranno apportate ai sistemi informativi;

- 3) la modifica delle norme riguardanti le assegnazioni dei fondi agli Uffici periferici con l'abrogazione della legge 17 agosto 1960, n. 908. Il nuovo articolo 34-quater della legge n. 196 del 2009 estende la possibilità per le Amministrazioni centrali di provvedere alla assegnazione agli Uffici periferici di fondi da gestire secondo le modalità proprie degli ordinatori primari di spesa, prevedendo che ciò possa avvenire sia per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite da specifiche disposizioni di legge o regolamento, sia per l'espletamento delle attività decentrate agli stessi dagli Uffici centrali.

Occorre sottolineare che le modifiche sopra brevemente descritte hanno un impatto rilevante anche sulle valutazioni da fare ai fini della formulazione delle proposte degli stanziamenti di competenza e cassa per il prossimo disegno di legge di bilancio. Di conseguenza è necessario tenere ben presente il nuovo concetto di impegno e i suoi riflessi sulla gestione futura, con particolare riferimento alla parte finale dell'anno, periodo nel quale si concentra una parte rilevante degli impegni di spesa.

Lo strumento messo a disposizione delle Amministrazioni per programmare più correttamente gli impegni (oltre che i pagamenti) in ciascun anno e, quindi, anche di ausilio alle proposte di stanziamenti di competenza e cassa, è il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma). L'utilizzo corretto di tale strumento consentirà di evitare richieste di somme in fase di previsione che poi, a fine anno, non sarà possibile impegnare per effetto delle novità normative che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.

2.4 Precisioni sulle novità della riforma già in vigore dal 2018

Per quanto riguarda le novità della riforma in vigore dal 2018, e di cui si è tenuto conto in sede di predisposizione del relativo disegno di legge di bilancio, si conferma la loro validità e si ribadisce quanto segue.

2.4.1 Il ruolo della cassa e il piano finanziario dei pagamenti

Per le proposte di cassa è confermato per il 2019 **l'obbligo di predisposizione, per i responsabili della gestione dei programmi, del piano finanziario dei pagamenti** in fase di formazione del bilancio di previsione, che tenga conto del nuovo concetto di impegno contabile, volto all'imputazione della spesa al momento del pagamento, in relazione all'anno in cui l'obbligazione assunta diviene esigibile (a scadenza).

A tal riguardo l'Amministrazione può proporre nel bilancio pluriennale lo sviluppo dei residui passivi presunti al fine di rendere la massa spendibile coerente con le richieste di cassa.

2.4.2 La rimodulazione delle spese in conto capitale sulla base del cronoprogramma dei pagamenti e per effetto della cancellazione dei residui

Per quanto riguarda le modifiche nella gestione dei residui, in riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, restano confermate anche per l'anno 2019 le facoltà riconosciute all'Amministrazione, in base a quanto segnalato con le circolari RGS n. 9 e n. 15 del 2017, di disporre delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio, per reiscriverle, con il disegno di legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi a partire dall'esercizio finanziario 2019, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti, e ciò anche per i residui di stanziamento, provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione.

Pertanto, con il disegno di legge di bilancio 2019-2021, le Amministrazioni potranno esercitare tale facoltà a valere sulle risorse all'uopo identificate dalle stesse in sede di Rendiconto 2017. A tal fine è disponibile sul SICOGE una apposita funzione; per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 3.1 della Nota tecnica n. 1.

Restano inalterate per il 2019 le procedure per il riaccertamento annuale da parte delle Amministrazioni della sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza nelle scritture contabili delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, secondo le indicazioni fornite dalla citata circolare RGS n. 9 del 2017, determinando l'eliminazione dei residui passivi perenti non più

dovuti, considerati economie patrimoniali ai sensi del citato art. 34-ter. e riportati in apposito allegato al Rendiconto 2017.

In esito a tale riaccertamento, a partire dal 2019, con il disegno di legge di bilancio le risorse relative all'ammontare dei residui perenti eliminati potranno essere iscritte su base pluriennale, previa valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo impatto sui conti pubblici, in appositi fondi da ripartire iscritti negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate.

In relazione agli esiti del riaccertamento in parola, quali risultano dal Rendiconto 2017 e degli obiettivi di finanza pubblica, l'Ispettorato generale del bilancio quantificherà l'alimentazione dei suddetti fondi da ripartire.

2.4.3 La flessibilità in fase di formazione del bilancio per effetto della riforma

Viene confermata per il 2019, sulla base delle indicazioni della circolare RGS n. 30 del 2016, la nuova misura di flessibilità a disposizione delle Amministrazioni, prevista dall'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009.

In particolare, oltre alla già citata facoltà di rimodulazione per effetto delle modifiche nella gestione dei residui, si prevede:

- la facoltà, per ciascun Ministero, di proporre in sede di formazione rimodulazioni compensative in termini di competenza e cassa in ciascun anno, anche tra Missioni di spesa diverse, delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazioni verticali);
- la possibilità di rimodulare nell'arco del bilancio pluriennale in termini di competenza e cassa le dotazioni finanziarie in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma dei pagamenti e fermo restando l'ammontare della spesa complessiva autorizzata dalla legislazione vigente (c.d. rimodulazioni orizzontali).

Per maggiori dettagli sull'esercizio di tali facoltà si rinvia al paragrafo 3 della Nota tecnica n. 1.

2.5 Spese di personale

Per quanto concerne le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota tecnica n. 1, evidenziando, in particolare talune novità sulla procedura di lavorazione degli anni persona illustrate al paragrafo 4.1.3 della citata Nota.

In particolare, per tali spese occorre quantificare correttamente gli emolumenti fissi e continuativi e determinare gli oneri riflessi in coerenza con le aliquote contributive ed erariali previste dalla vigente legislazione rispetto alle somme richieste per la componente netta, anche al fine di evitare che si formino eccedenze a fine anno. In maniera analoga, in corso di gestione, eventuali richieste di riassegnazione

connesse a versamenti in entrata ai sensi della cennata normativa che risultassero incoerenti rispetto alle suddette aliquote non saranno ritenute assentibili.

In sede di previsioni per l'anno 2019, continuano ad applicarsi le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri, da ultimo l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che prevede, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Si rammenta, inoltre, che le previsioni dovranno tenere conto della normativa di riferimento per i singoli comparti di contrattazione anche per quanto riguarda il vigente regime assunzionale.

2.6 Riconduzione al bilancio delle gestioni di tesoreria

In sede di previsioni 2019-2021 dovrà tenersi conto, altresì, della riconduzione al bilancio delle gestioni di tesoreria disposta, previa eliminazione delle relative contabilità speciali o dei conti correnti di tesoreria, dall'articolo 44-ter della legge n.196 del 2009.

Con il DPCM 8 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017, sono state individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria o da sopprimere in via definitiva nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore del medesimo DPCM. Il processo di soppressione in via definitiva delle gestioni individuate dal citato DPCM si è concluso il 31 marzo 2018: il decreto 15 febbraio 2018 recante "Soppressione al 31 marzo 2018 delle gestioni operanti su conti di tesoreria"² ha infatti disposto la chiusura degli ultimi conti a cui il DPCM attribuiva tale destinazione.

La riconduzione al regime di contabilità ordinaria ha riguardato finora un numero ristretto di gestioni di tesoreria: ciò in quanto con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze³ si è operato il posticipo al 1° gennaio 2019 della data di riconduzione della gran parte delle gestioni previste dal DPCM. Il posticipo ha riguardato in particolare le gestioni relative alle strutture dei Ministeri attualmente operanti su contabilità speciali (quali le Prefetture, le articolazioni del Ministero della difesa, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Capitanerie di porto, la Guardia di finanza), alle quali si aggiungono le gestioni di tesoreria attinenti a fondi e interventi specifici, di competenza principalmente del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per le suddette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa o a nuove imputazioni appositamente istituite, da iscriversi nel bilancio di previsione 2019, anche su base pluriennale. A tal proposito, nella formulazione delle proposte relative alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le Amministrazioni dovranno inserire una

² Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2018

³ Decreto 11 settembre 2017, "Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2017.

previsione della giacenza dei conti di tesoreria alla data della riconduzione e un profilo, ove necessario anche su un piano pluriennale, per l'assegnazione delle risorse nella competenza degli esercizi successivi: al riguardo si fa presente che le risorse assegnate potranno essere di importo inferiore alla previsione della giacenza in chiusura, laddove l'Amministrazione prevedesse una minore esigenza finanziaria in considerazione delle obbligazioni assunte e dei pagamenti previsti dai funzionari delegati. E' opportuno evidenziare, a questo proposito, che l'individuazione delle risorse da versare all'entrata del bilancio dello Stato in fase di chiusura delle gestioni di tesoreria e, conseguentemente, di quelle da assegnare alla spesa, dovrà necessariamente tenere conto dell'eventuale sussistenza di pignoramenti delle disponibilità giacenti sui conti: ciò in quanto, come previsto dal DPCM 8 febbraio 2017 (articolo 1, comma 7), le somme corrispondenti saranno mantenute in tesoreria e potranno essere iscritte in spesa, previo versamento all'entrata, solo qualora, a seguito della conclusione della procedura esecutiva, debbano essere restituite all'Amministrazione pignorata, in tutto o in parte, le relative disponibilità finanziarie.

E' evidente che la valutazione che può essere fatta in questa fase circa la giacenza dei conti in essere alla fine dell'anno in corso sconta necessariamente un livello di approssimazione; tuttavia tale quantificazione consente di avviare l'attività di predisposizione delle dotazioni di bilancio dei capitoli per il periodo di bilancio. Le dotazioni di bilancio verranno, poi, allineate alle effettive giacenze registrate alla data di chiusura anche in base alle informazioni che le Amministrazioni, secondo quanto previsto dal DPCM, sono tenute a fornire al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato almeno 30 giorni prima della chiusura.

Al riguardo, giova precisare che le gestioni oggetto di chiusura, per le quali è previsto l'esercizio suppletivo di cui all'articolo 61 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, potranno proseguire fino alla chiusura dello stesso e, pertanto, nella previsione dell'importo che sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato si dovrà tenere conto del fatto che, in tal caso, il versamento avverrà alla conclusione del rendiconto suppletivo.

2.7 -Effetti dell'attività di revisione della spesa sul bilancio di previsione

Nell'ottica di un rafforzamento della programmazione finanziaria, le modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica hanno previsto l'introduzione dell'attività di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009 e successive modifiche). Il nuovo processo è stato attuato per la prima volta nel 2017 con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020. L'obiettivo di risparmio strutturale assegnato nel Documento di Economia e Finanza (pari ad almeno un miliardo di euro), successivamente ripartito tra i Ministeri con il DPCM del 28 giugno 2017, è stato declinato con le proposte di intervento formulate da ciascuna Amministrazione per la legge di bilancio. Questi interventi sono oggetto di specifico monitoraggio al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati a ciascun Ministero e degli effetti anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, in base alle modalità specificate negli accordi di monitoraggio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascun Ministero di spesa. Al riguardo, si ricorda che le previsioni 2019-2021 dovranno in ogni caso garantire il raggiungimento delle riduzioni di spesa oggetto del citato DPCM e delle conseguenti misure della legge n.

205 del 27 dicembre 2017 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, nonché degli accordi di monitoraggio di ciascun Ministero. **In ogni caso, le Amministrazioni, nel formulare le proposte, dovranno tener conto degli obiettivi di riduzione della spesa loro assegnati con gli accordi di monitoraggio.**

Eventuali variazioni proposte su capitoli/pg interessati da tali riduzioni, anche se compensative, dovranno essere motivate tramite una relazione che ne indichi la compatibilità con gli interventi indicati negli accordi di monitoraggio di ciascun Ministero.

Tali variazioni dovranno essere valutate con riferimento non solo al triennio in gestione 2018-2020, ma anche alle previsioni per gli anni 2021 e successivi, anni in cui si dovrà tenere conto delle riduzioni apportate alle autorizzazioni di spesa ed alle spese di fabbisogno a carattere permanente.

Si ricorda che, anche per il triennio 2019-2021, sarà evidenziato sul capitolo-pg l’indicatore “OBIETTIVI MINISTERI” per consentirne la sola presa visione alle Amministrazioni in fase di formulazione delle proposte; tale informazione è immodificabile. L’informazione sarà anche visibile sia sulle schede SICOGE sia sulle funzioni di Gestione Scheda Proposte del sistema NSBF a disposizione degli UCB e dell’IGB.

2.8 Proposte di previsioni per le entrate e aggiornamento delle entrate “stabilizzate”

Per quanto riguarda le **entrate**, le proposte di previsioni per il triennio 2019-2021 si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio. I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per i precedenti esercizi finanziari.

Con riferimento alle **entrate tributarie**, le previsioni dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull’evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi sottostanti l’evoluzione dei cespiti tributari dovranno essere precisate secondo le indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2.

Con riferimento alle **entrate non tributarie**, la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite e alla legislazione di riferimento. Le Amministrazioni competenti provvederanno alla formulazione delle proposte, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità e le procedure indicate nello specifico punto riportato nella citata Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2.

Per quanto riguarda le **entrate di scopo finalizzate per legge da iscrivere in bilancio già in fase di previsione**, anche per l’anno 2019, occorrerà aggiornare gli importi degli stanziamenti che potrebbero non risultare in linea con il regolare andamento delle entrate attraverso la procedura di “stabilizzazione”.

Per quanto concerne la valutazione di eventuali ulteriori stabilizzazioni, la revisione delle entrate attraverso il monitoraggio dei versamenti effettivamente affluiti e l’allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate, si richiamano le disposizioni e le istruzioni fornite con la Circolare RGS n.

16 del 16 aprile 2018 riguardante “Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2018”.

Su tali aspetti si fa peraltro rinvio, per maggiori dettagli, anche alle apposite circolari n. 1 del 19 gennaio 2016, n. 6 del 26 gennaio 2017 e n. 1 del 30 gennaio 2018 emanate dalla Ragioneria generale dello Stato.

2.9 Calendario degli adempimenti

Il calendario degli adempimenti, riportato di seguito, prevede il completamento dell’esame delle proposte di bilancio nel mese di luglio, per consentire la predisposizione, nei tempi previsti per la presentazione, dei documenti di bilancio:

28 maggio: disponibilità dei dati contabili su SICOGE per l’avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni, ad esclusione di quelle relative al personale che potranno essere avviate solo al termine della rilevazione degli allegati delle spese per il personale.

Le attività per la compilazione degli allegati relativi alle spese di personale andranno effettuate dal 5 al 18 settembre. Per maggiori dettagli si rinvia alle Note tecniche 1 e 3.

22 giugno: termine ultimo per l’inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l’invio agli Uffici centrali del bilancio dei seguenti file excel: rimodulazioni verticali tra autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi (§ 3.2 della Nota tecnica n. 1); autorizzazioni di spesa rientranti nelle fattispecie di fondo opere e fondo progetti (§ 4.2 della Nota tecnica n. 1); eventuali proposte di nuove stabilizzazioni delle riassegnazioni di entrate (§ 2.2 della Nota tecnica n. 1);

6 luglio: termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l’invio all’Ispettorato generale del bilancio dei suddetti file excel.

2.10 Note integrative

Le Note integrative da allegare agli stati di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio, redatte su base triennale, sono elaborate e inserite a cura di ogni Amministrazione sul sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sono aggiornate subito dopo l’approvazione della legge di bilancio.

Le innovazioni apportate alla struttura del bilancio dello Stato dalla legge n. 196 del 2009, integrata e modificata dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, tra l’altro, hanno introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, al fine di migliorare la leggibilità delle finalità della spesa, permettendo così un orientamento delle Note integrative volto a evidenziare maggiormente gli obiettivi delle politiche finanziate attraverso il bilancio dello Stato.

L’art. 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla successiva legge n. 163/2016, dispone che la Nota Integrativa riporti il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti (in prospettiva costituite dalle azioni, ai sensi del nuovo art. 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009).

Le Note integrative agli stati di previsione della spesa per il triennio 2019-2021, quindi, dovranno essere elaborate per Missioni, Programmi e con riferimento alle azioni del bilancio. Per ciascuna azione sono esposte le risorse finanziarie per il triennio con riguardo alle categorie economiche di spesa, e devono essere indicati i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. Le Note integrative, inoltre, contengono il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le Amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo e con le disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 91 del 2011 (che al Titolo V contiene disposizioni in materia di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio).

Si sottolinea che le Amministrazioni dovranno formulare gli obiettivi in chiara relazione con le azioni del programma, tenendo conto che essi devono essere attinenti alla realizzazione e alle finalità ultime delle politiche sottostanti i programmi di spesa e non limitarsi alla mera indicazione delle attività svolte dall'Amministrazione. In sostanza, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.

In conseguenza all'introduzione delle azioni, gli obiettivi non dovranno più essere espressi in funzione della quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per conseguirli, in quanto tale compito è ormai svolto dalle azioni, i cui stanziamenti sono esposti nelle Note Integrative.

Va, altresì, segnalato che, nella fase di previsione, in conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa di cui al decreto legislativo n. 93 del 2016, le Note Integrative includono ora sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa direttamente riferiti alle azioni del bilancio.

In sintesi, le Note integrative relative alla spesa includono:

- le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'Amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza e in eventuali altri atti di indirizzo e di programmazione, che con la riforma del bilancio includono anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero;
- il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti;
- le risorse finanziarie per il triennio di riferimento per competenza e cassa, per ciascuna azione e con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni indicati dalle Amministrazioni;
- gli obiettivi correlati a ciascun programma e formulati con riferimento alle azioni e i relativi indicatori di risultato.

Come per gli anni scorsi si segnala che, per il programma 32.2 "Indirizzo politico", è stato stipulato un protocollo d'Intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio e l'Ufficio per il Programma di Governo (UPG) della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica (vedi <http://www.programmagoverno.gov.it/monitoraggio-dellattuazione-programma/monitoraggio-su-attuazione/>); al riguardo, si rinvia alle indicazioni di dettaglio contenute nella Nota tecnica n. 2.

Dal **9 luglio al 28 settembre 2018** le Amministrazioni procederanno alla predisposizione della Nota integrativa sulla base dei dati finanziari provvisori disponibili sul portale; successivamente, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, provvederà ad aggiornare i dati finanziari del DLB 2019-2021, tenuto conto degli effetti della manovra di bilancio, dandone evidenza tramite comunicazione sul portale, per consentire alle Amministrazioni di procedere alle eventuali modifiche e alla validazione definitiva della Nota integrativa.

Per istruzioni dettagliate e puntuali sul contenuto delle Note integrative agli stati di previsione della spesa, sui criteri da utilizzare per la loro predisposizione, sul processo, sugli attori coinvolti e sul calendario degli adempimenti, si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

Nella nota integrativa relativa allo stato di previsione dell'entrata, infine, vengono riportati i criteri adottati per la formulazione della previsione triennale relativa alle principali imposte e tasse e sono specificate, per ciascun titolo, la quota avente carattere ricorrente e quella avente carattere non ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio. Nella Nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata sono, altresì, indicati gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di recente introduzione, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Anche per le modalità operative di predisposizione della nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

2.11 Budget dei costi

L'articolo 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196 del 2009 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del Budget dei costi della relativa Amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.

Come già indicato, per effetto dell'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge di stabilità attuato in seguito all'approvazione della legge n. 163 del 4 agosto 2016 che ha novellato l'articolo 21 della legge 196 del 2009, a partire dalle previsioni del triennio 2017-2019, il disegno di legge di bilancio contiene, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

Tale innovazione ha investito anche la formulazione del Budget: pertanto, le previsioni di costo per il triennio 2019-2021 e i prospetti di riconciliazione devono far riferimento agli stanziamenti di spesa inclusivi delle disposizioni aventi per oggetto misure quantitative che sono funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria.

Per quanto sopra riportato il processo per la formulazione del Budget a Disegno di Legge di bilancio prevede:

- che le Amministrazioni inseriscano le previsioni degli anni persona, di costo e la riconciliazione in coerenza con gli stanziamenti a legislazione vigente;
- che, prima della presentazione alle Camere del Disegno di legge di bilancio, le Amministrazioni aggiornino le previsioni di costo inserite e provvedano alla relativa riconciliazione con i dati finanziari in considerazione delle disposizioni della manovra.

Le previsioni economiche saranno formulate avendo come riferimento le strutture organizzative esistenti al momento dell'ultima rilevazione dell'anno 2017; si invitano, pertanto, le Amministrazioni che sono state oggetto di provvedimenti di riorganizzazione, a concordare tempestivamente con l'Ispettorato generale del bilancio le modifiche alle strutture contabili da utilizzare per la previsione dei costi 2019-2021.

Per quanto riguarda i dati previsionali del personale, si rinvia alla Nota tecnica n. 3, che illustra il processo attraverso il quale l'inserimento delle previsioni quantitative del personale è effettuato un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO).

Nel sistema di contabilità economica, a supporto della programmazione economico-finanziaria per il triennio 2019-2021, saranno disponibili alcune tabelle che evidenziano l'andamento dei costi rilevati negli ultimi esercizi, classificati secondo le voci del piano dei conti.

A partire dal **28 maggio**, le Amministrazioni procederanno, nel portale di contabilità economica, preliminarmente all'inserimento dei dati quantitativi del personale e, successivamente, all'inserimento dei costi del triennio di riferimento. Dopo l'acquisizione dei dati del bilancio finanziario di previsione a legislazione vigente, i referenti dei Centri di responsabilità delle Amministrazioni potranno procedere con la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti di bilancio.

Le eventuali modifiche da apportare alle previsioni economiche in considerazione della Sezione I del Disegno di legge di bilancio saranno effettuate dalle Amministrazioni dopo l'acquisizione dei dati finanziari definitivi.

Si rinvia alla Nota tecnica n. 3 per indicazioni più puntuali sulla formulazione delle previsioni economiche e per il calendario dettagliato degli adempimenti.

In seguito all'approvazione parlamentare della Legge di Bilancio 2019-2021, le Amministrazioni procederanno all'aggiornamento delle previsioni del Budget economico a Disegno di legge di bilancio e della relativa riconciliazione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella nota tecnica n. 3.

2.12 Allegato conoscitivo relativo alle gestioni fuori bilancio (art. 5 D.L.vo 4 marzo 2014, n. 54)

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 - in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri - all'articolo 5 prevede che, per il bilancio dello Stato, ai fini della pubblicazione delle informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari, le medesime informazioni siano rese disponibili mediante un allegato conoscitivo per

ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati , secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2015 ha approvato lo schema di «allegato conoscitivo» al disegno di legge di bilancio mediante il quale esporre, annualmente e per ciascuno stato di previsione, le informazioni inerenti le gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria centrale, nonché quelle che si avvalgono di conti correnti bancari o postali, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

Per il Disegno di legge di bilancio 2019-2021, le Amministrazioni sono tenute a verificare il contenuto dell'allegato conoscitivo pubblicato lo scorso anno (**che si riporta in allegato alla Nota tecnica n. 1**), soprattutto con riferimento all'elenco delle gestioni da considerare, proponendo l'inserimento di gestioni finora non incluse e provvedendo ad aggiornare, ove necessario, le informazioni relative a quelle già incluse.

A tal fine si rappresenta che particolare attenzione deve essere rivolta alle gestioni operanti su conti correnti postali e bancari, per i quali è stato attivato, presso le Amministrazioni dello Stato, il monitoraggio ai sensi dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n.196. Le Amministrazioni potranno individuare le gestioni riconducibili all'ambito di applicazione dell'allegato conoscitivo in discorso all'interno dell'ambito più ampio, costituito dai conti per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 44-quater sopra richiamato, effettuano la rendicontazione annuale e trimestrale. Con riferimento alle gestioni presso il sistema bancario o postale, è necessario fornire anche i dati sulle giacenze (che devono essere coerenti con quelli eventualmente rendicontati ai sensi dell'articolo 44-quater) che, per i conti di tesoreria, sono invece reperiti direttamente dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite il proprio sistema informativo.

Al fine degli adempimenti di cui sopra ogni Amministrazione riceverà, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, un unico file Excel contenente una tabella precompilata, laddove possibile, sulla base dei dati forniti per il precedente esercizio.

Le Amministrazioni dovranno aggiornare/integrare le informazioni e restituire agli Uffici centrali del bilancio un unico file Excel entro il 12 luglio 2018. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare il contenuto del file e di inviarlo all'Ispettorato generale del bilancio attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it, entro e non oltre il 19 luglio 2018.

2.13 Allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo

Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, prevede che, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, siano indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, il cd. Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS). L'APS è la misura chiave utilizzata in quasi tutti gli obiettivi di aiuto e nelle valutazioni delle prestazioni di aiuto ed è definibile come l'insieme dei trasferimenti di denaro pubblico a un paese in via

di sviluppo o ad un'organizzazione internazionale che si occupa di sviluppo internazionale, inclusi i doni e i crediti di aiuto concessionali.

Negli scorsi anni la raccolta dei dati per la compilazione dell'allegato è stata effettuata tramite gli Uffici centrali del bilancio presso ciascun Ministero; anche per il triennio 2019-2021, per una razionalizzazione dei flussi informativi, si rende necessario raccogliere indicazioni puntuali sui capitoli e piani gestionali del bilancio che recano risorse destinate al sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo secondo le modalità illustrate nella Nota tecnica n. 4.

Gli stanziamenti a legislazione vigente integrati dalle proposte pervenute dalle Amministrazioni saranno coordinate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in un quadro di sintesi che consenta di valutare la coerenza del complesso degli interventi indicati con i vincoli aggregati di finanza pubblica.

Come evidenziato in precedenza, nella presente Circolare si fa rinvio alle Note tecniche a corredo della stessa, per approfondimenti tematici e per fornire i criteri generali per l'impostazione e la compilazione dei documenti di bilancio, con gli opportuni elementi informativi in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte delle Amministrazioni e la relativa tempistica. Tenuto conto che quest'anno l'insieme delle Note tecniche risulta più complesso che in passato, a seguire si fornisce una elencazione delle stesse, unitamente ai principali contenuti di ciascuna di esse.

Nota tecnica n. 1. - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019 E PER IL TRIENNIO 2019 – 2021 - Fornisce i criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio, dando ragguagli sulle facoltà delle Amministrazioni in materia di flessibilità di bilancio e descrivendo il processo di formazione del bilancio, con il calendario degli adempimenti, realizzando focus specifici su particolari attività tra cui, come di consueto, quello sulla predisposizione dei documenti previsionali per quanto riguarda le spese di personale.

Nota tecnica n. 2. - LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE NOTE INTEGRATIVE PER IL TRIENNIO 2019-2021 – Fornisce criteri ed indicazioni per la predisposizione della Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato al fine di fornire un supporto alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche, nonché uno strumento per illustrare, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.

Nota tecnica n. 3 - FORMULAZIONE DEL BUDGET TRIENNALE 2019-2021 - Offre indicazioni per la predisposizione del budget dei costi allegato a ciascuno stato di previsione e del prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie, da redigere dai titolari dei Centri di

Responsabilità amministrativa per coordinare le previsioni economiche annuali effettuate dai centri di costo sottostanti.

Nota tecnica n. 4 – SPESE DI AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO - Fornisce il quadro di riferimento per l'individuazione delle spese previste per l'aiuto pubblico allo sviluppo, la tipologia di voci di spesa da includere e/o escludere e la metodologia da seguire per la raccolta di informazioni necessarie a predisporre l'apposito allegato.

Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nelle Note tecniche.

Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio – e della Conferenza Permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, – per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate Note tecniche.

Il Ragioniere Generale dello Stato